ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 26

Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico

La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonche' lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti, con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 17 marzo 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Estremi	Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Titolo	III — Istituto di studi per la programmazione economica (i.s.p.e.)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-e-ordinamento-del-ministero-del-bilancio-e-della/art-26-del-personale-dell-i-s-p-e-e-del-relativo-trattamento-economico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it